

ORIGINALE

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

CC N. 4 DATA 30/01/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229 DELLA L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197.**

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **diciotto** e minuti **quarantacinque**, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti e recapitati tramite e-mail, si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA di Prima convocazione segnatamente come segue:

Cognome e Nome	Carica	Presente
PONCHIA Giovanni	Sindaco	Sì
MINETTI Paolo	Vice Sindaco	Sì
CARINCI Andrea	Consigliere	Sì
GALLENCA Michela Lorenza	Consigliere	No
PELLEGRINO Antonio	Presidente	Sì
LINZALATA Maria Teresa	Consigliere	Sì
SCHIFANELLA Claudio	Consigliere	Sì
ZEPPEGNO Davide	Consigliere	Sì
GANIO Sara	Consigliere	Sì
GALLON Arcangelo	Consigliere	Sì
BASSINO Elena	Consigliere	Sì
PELLEGRINO Stefano	Consigliere	Sì
BETTINI Enrico	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Presidente **arch. Pellegrino Antonio**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Bosica Carlo**

Il Presidente, verificata l'identità di tutti i presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229 DELLA L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco ing. Giovanni PONCHIA illustrando i contenuti della proposta di deliberazione.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Dato atto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n.197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

Considerato che nel corso degli anni il Comune ha affidato all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) importi che rientrerebbero nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Considerato altresì che:

- negli anni pregressi, il Consorzio di Bacino 16 (ora Consorzio di Area Vasta CB16) ha affidato all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) importi a titolo di ex TIA e Tari riferiti ad utenti del Comune di Montanaro, che rientrerebbero nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- il Consorzio riversa periodicamente al Comune di Montanaro quanto ad esso riversato dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni, che continua a porre in essere le procedure di riscossione coattiva dei ruoli;
- tali importi hanno destinazione vincolata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, come eventuali disavanzi che dovessero emergere a consuntivo sulla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero, compatibilmente con la normativa di riferimento, alla copertura degli oneri costituenti il piano finanziario del servizio per le successive annualità;

Preso atto che:

- stante la carenza, sul Portale dell'agente della riscossione, di dati analitici delle partite interessate, non è possibile effettuare analisi di sistema adatte ad individuare esattamente le posizioni che potrebbero essere coinvolte ed i relativi importi, completi di tutte le voci oggetto di stralcio;
- gli elenchi definitivi degli importi eventualmente stralciati dovrebbero essere inviati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023;
- la quasi totalità delle partite fa capo a ruoli consegnati all'agente della riscossione tra il 1/1/2011 ed il 31/12/2015, in quanto, per i ruoli consegnati dal 1/1/2000 al 31/12/2010 era già intervenuto l'annullamento automatico integrale di tutte le partite fino a 1.000,00 €, ex art. 4 del DL 119/2018, ovvero ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DL 41/2021 (partite fino a 5.000,00 € intestate a soggetti con reddito 2019 inferiore a 30.000,00 €);
- i predetti importi, pur se non ricompresi tra i residui attivi mantenuti a bilancio in quanto riferiti ad entrate antecedenti all'annualità 2015, data di entrata in vigore della nuova contabilità ex D.Lgs. 118/2011, risultano comunque potenzialmente ancora riscuotibili ed eventualmente accertabili per cassa;

Ritenuto opportuno avvalersi della possibilità prevista dal sopra richiamato comma 229 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale, sia dal punto di vista finanziario-contabile, sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Rilevato peraltro che, a fronte di sostanziali identici benefici in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà comunque accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, che comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare le cartelle, per la parte residua;

Ritenuto necessario attribuire alla presente immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, al fine di procedere tempestivamente alla sua trasmissione e pubblicazione;

Richiamato altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che :“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1 lett. o) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che in data 25.01.2023 come da verbale n. 1 si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo;

Visto lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.20

Seguono gli interventi del Consigliere GALLON Arcangelo e del Capogruppo PELLEGRINO Stefano il quale anticipa l'astensione dal voto da parte del gruppo di Minoranza.

Con replica finale da parte del Sindaco, i quali interventi sono tutti contenuti nella registrazione agli atti.

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 12

Votanti n.: 9

Astenuti n.: 3 (GALLON Arcangelo, PELLEGRINO Stefano e BASSINO Elena)

Voti favorevoli n.: 9

Voti contrari n.: /

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- 3) di disporre che, entro il 31 gennaio, il presente provvedimento venga comunicato all'Agenzia delle Entrate Riscossione con le modalità indicate dalla medesima e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 12

Votanti n.: 12

Astenuti n.: /

Voti favorevoli n.: 12

Voti contrari n.: /

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

Tutti gli interventi saranno depositati agli atti presso la Segreteria Comunale non appena desunti dalla registrazione audio.

AA/ros

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
PELLEGRINO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bosica Carlo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- ☐ è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 31/01/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, lì 31/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Carlo BOSICA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Carlo BOSICA